**Articolo 5-bis – Comunicazione procedimenti penali**

1. I dipendenti e i hanno l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, tempestivamente, la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti relativi all’iscrizione nel registro delle notizie di reato o di rinvio a giudizio.
2. Per questo motivo ogni dipendente, compreso il personale con funzioni dirigenziali, nel caso di coinvolgimento in un procedimento penale per condotte attinenti lo svolgimento dell’attività lavorativa fornisce comunicazione scritta e riservata all’amministrazione appena avuta conoscenza dell’iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p. .
3. Per quanto concerne le condotte di natura corruttiva, l’obbligo di comunicazione da parte del dipendente sussiste qualora si verifichi almeno una delle seguenti ipotesi:

• avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato

• avviso di conclusione delle indagini preliminari

• richiesta di rinvio a giudizio in sede penale.

1. Per i dipendenti non titolari di funzioni dirigenziali, la comunicazione deve essere effettuata, per iscritto e in via riservata, sia al responsabile del proprio settore sia al Segretario Comunale. Per il personale titolare di funzioni dirigenziali, la comunicazione deve essere indirizzata esclusivamente al Segretario Comunale.
2. In tutti i casi di sottoposizione a procedimento penale, inclusi quelli relativi a condotte non attinenti o estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di comunicare per iscritto e in via riservata il proprio coinvolgimento entro cinque giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza, conformemente a quanto previsto dal CCNL di riferimento. La comunicazione deve essere trasmessa al responsabile del settore e al Segretario Comunale per i dipendenti non titolari di funzioni dirigenziali, e al solo Segretario Comunale per i dipendenti con funzioni dirigenziali.
3. Il dipendente è tenuto, altresì, a comunicare per iscritto, entro quarantotto ore, al Segretario Comunale l’eventuale sottoposizione a misure cautelari personali, coercitive o interdittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, nonché l’avvenuta revoca di tali misure, ove intervenuta.